



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 76 del 08/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L' OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.

L'anno 2021 il giorno 8 del mese di APRILE alle ore 18:05, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 RIZZO Pasquale	Sindaco
2 GIANNONE Giuliana	Vice Sindaco
3 DE MATTEIS Antonella	Assessore
4 EPIFANI Gianluca	Assessore
5 LARICCIA Michele Tommaso	Assessore
6 CANOCI Massimo	Assessore

Presente	Assente
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	

Presiede la Seduta IL SINDACO Pasquale Rizzo

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Segretario Generale Pierluigi CANNAZZA

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione in atti N. 84 del 02/04/2021
REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co

07/04/2021

Il Responsabile del Servizio

Fto.(Dott.ssa Alessandra CARAMIA)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co

08/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

COPIA

Vista la proposta di deliberazione, in atti n. **84** del **02/04/2021** e ritenuto di approvare integralmente la stessa;

ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

Premesso che l'art. 52 del D. Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'art. 14 del D. Lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *“I Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.

Visto:

- le disposizioni contenute nella legge n. 160/2019, art. 1 commi da 816 a 836 *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*
- le disposizioni contenute nella legge n. 160/2019, art. 1 commi da 837 a 845. *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.”*
- ai sensi del comma 847 del medesimo art. 1, comma 847 *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”*
- ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. n.162/2019, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 8/2020, ha disposto che *“Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”*

Vista la disposizione del comma 821 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo Canone Unico Patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati finora disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della Cosap ai sensi del D. Lgs. 446/97, approvato con delibera di C.C. n. 16 del 27/04/2007 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 16 del 7/08/2012;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi del D. Lgs. 507/93, approvato con delibera di C.C. n. 10 del 26/02/1996 e successivamente modificato con Delibera di C.C. n. 7 del 27/02/2002;
- Delibera di G.C. n. 43 del 27/02/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della Cosap;
- Delibera di G.C. n. 44 del 27/02/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA).

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe."*

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Vista la disposizione contenuta nel comma 838 *"Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147"*.

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare i suddetti canoni al fine di definire le regole per la conseguente applicazione, nei limiti della disciplina di legge, tenuto conto di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente e del limite di crescita tariffaria imposta dalla norma.

Vista la proposta di regolamento allegata alla presente deliberazione (Allegato 1) in qualità di parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 72 articoli.

Ritenuto di proporre l'approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

Richiamata la delibera di C.C. n.67 del 30/12/2020 di approvazione in disciplina provvisoria del *"Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate"*, per garantire l'immediata applicazione delle nuove entrate, di evitare interruzione nei servizi e di mantenere il relativo afflusso di entrate

all'ente a partire dal 01/01/2021, fermo restando le tariffe vigenti nell'anno 2020.

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Preso atto che la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 chiarisce che l'obbligo di pubblicazione, ai sensi del comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, riguarda i regolamenti in materia di entrate aventi natura tributaria.

Ravvisata la natura patrimoniale del canone di cui trattasi che, pertanto, esclude l'obbligo di trasmissione del regolamento per la successiva pubblicazione.

Visto il DL Sostegni che ha prorogato al 30/04/2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1) di approvare il *“Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n.72 articoli che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del Canone Unico Patrimoniale e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, decorrono dal 01/01/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

3) di sottoporre la presente delibera al Consiglio Comunale al fine della relativa approvazione.

Impegno di Spesa						
Num.	Anno Esercizio	Capitolo	Descrizione	Importo	N. Imp.	N.Subimp.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Pasquale Rizzo

SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

[*] è stata comunicata con nota prot. n. _____ in data ____ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 12/04/2021 N. 565 Reg. Pubbl.

L'addetto alla Pubblicazione
MAURIZIO TACCONE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 08/04/2021

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 12/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 12/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Pierluigi CANNAZZA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella

COPIA

banca dati dell'Ente.